



Ordinanza europea di sequestro conservativo

Informazioni nazionali e moduli online concernenti il regolamento n. 655/2014

Di cosa si tratta?

L'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari (OESC) permette a un giudice di un paese UE **di congelare i fondi** di un conto bancario del debitore in **un altro paese dell'UE**. La procedura può essere utilizzata solo per i casi transfrontalieri, nei quali il giudice che esegue la procedura o il paese di domicilio del creditore deve essere in uno Stato membro diverso da quello nel quale il conto è detenuto.

Essa facilita il **recupero dei crediti** nell'UE.

La procedura per ottenere un'OESC è fissata nel [regolamento \(UE\) n. 655/2014](#).

È un'**alternativa** alle procedure legali vigenti in ogni paese dell'UE.

Si applica a decorrere dal 18 gennaio 2017.

Vantaggi

La procedura è **rapida** e non occorre **informare il debitore** (*ex parte*).

Questo "**effetto sorpresa**" permette di bloccare i debitori che movimentano, occultano o utilizzano i fondi.

La misura si applica in tutti i paesi dell'UE?

No, il regolamento non si applica a Danimarca e Regno Unito.

Ne consegue che:

- i creditori con sede in Danimarca e nel Regno Unito **non possono richiedere** un'OESC
- Non è **possibile ottenere un'OESC** su un conto bancario danese o del Regno Unito.

Come presentare la domanda

Troverete tutti i moduli di candidatura e ulteriori informazioni [qui](#).

Potete compilare tutti i **moduli online**.

Ricordate: *Non dovete fornire dettagli precisi* sul conto da congelare (ad esempio, il numero di conto corrente) **se non disponete del numero di conto** – è sufficiente il **nome della banca** dove è stato aperto il conto. Se non si conosce il nome della banca presso cui è il debitore ha il conto corrente, ai sensi del regolamento può chiedere al giudice di scoprirlo.

Il contenuto di tutta la modulistica EAPO è contenuta nel [regolamento di esecuzione della Commissione \(EU\) 2016/1823](#).

Questa pagina è a cura della Commissione europea. Le informazioni contenute in questa pagina non riflettono necessariamente il parere ufficiale della Commissione europea. La Commissione declina ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Si rinvia all'avviso legale per quanto riguarda le norme sul copyright per le pagine europee.

Ultimo aggiornamento: 19/02/2019

Ordinanza europea di sequestro conservativo - Germania

[Articolo 50, paragrafo 1, lettera a\) – Autorità giudiziarie competenti ad emettere un'ordinanza europea di sequestro conservativo](#)

Articolo 50, paragrafo 1, lettera b) Autorità designata come competente per l'ottenimento di informazioni sui conti bancari

Articolo 50, paragrafo 1, lettera c) – Metodi per l'ottenimento di informazioni sui conti bancari

Articolo 50, paragrafo 1, lettera d) - Autorità giudiziarie competenti a pronunciarsi sul ricorso contro una decisione di rifiuto ad emettere un'ordinanza europea di sequestro conservativo

Articolo 50, paragrafo 1, lettera e) – Autorità designata come competente per la ricezione, la trasmissione e la notificazione o comunicazione di un'ordinanza europea di sequestro conservativo e di altri documenti

Articolo 50, paragrafo 1, lettera f) - Autorità competente per l'esecuzione di un'ordinanza europea di sequestro conservativo

Articolo 50, paragrafo 1, lettera g) - Misura in cui conti congiunti e conti di intestatari possono essere sottoposti a sequestro conservativo

Articolo 50, paragrafo 1, lettera h) - Norme applicabili agli importi esenti da sequestro

Articolo 50, paragrafo 1, lettera i) - Compensi (eventualmente addebitati dalle banche) per l'esecuzione di provvedimenti nazionali equivalenti o per fornire informazioni sui conti bancari e informazioni sulla parte responsabile per il pagamento di tali compensi

Articolo 50, paragrafo 1, lettera j) – La tabella dei compensi o altro complesso di norme indicanti i compensi applicabili addebitati da qualsiasi autorità o altro organo coinvolti nel trattamento o nell'esecuzione dell'ordinanza di sequestro conservativo

Articolo 50, paragrafo 1, lettera k) - Ordine gerarchico eventualmente attribuito ai provvedimenti nazionali equivalenti

Articolo 50, paragrafo 1, lettera l) - Autorità giudiziarie o, se del caso, autorità di esecuzione competenti per un ricorso

Articolo 50, paragrafo 1, lettera m) Autorità giudiziarie presso cui depositare il ricorso e termine, se previsto, entro cui tale ricorso deve essere depositato

Articolo 50, paragrafo 1, lettera n)- Spese di giudizio

Articolo 50, paragrafo 1, lettera o) - Lingue accettate per le traduzioni dei documenti

Articolo 50, paragrafo 1, lettera a) – Autorità giudiziarie competenti ad emettere un'ordinanza europea di sequestro conservativo

Gli [organismi giurisdizionali](#)(211 Kb) designati sono gli *Amtsgerichte* (tribunali distrettuali) e i *Landgerichte* (tribunali regionali).

L'organo competente per emettere un'ordinanza di sequestro conservativo a livello locale nei casi in cui il creditore ha già ottenuto un atto pubblico è l'organo giurisdizionale del distretto nel quale è stato emesso detto atto.

La determinazione della competenza giurisdizionale degli organismi giurisdizionali in relazione alla materia in esame è disciplinata dalle disposizioni generali previste dalla legislazione tedesca sulla costituzione degli organismi giurisdizionali e sui codici applicabili di procedura giudiziaria.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera b) Autorità designata come competente per l'ottenimento di informazioni sui conti bancari

L'autorità designata come competente per l'ottenimento di informazioni sui conti bancari a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 655/2014 è il *Bundesamt für Justiz* (ministero federale della Giustizia).

I dati di contatto del ministero federale della Giustizia sono i seguenti:

Bundesamt für Justiz

Adenauerallee 99-103

53113 Bonn

Germania

Tel.: +49-228 99 410-40

✉ E-mail: EU-Kontenpfaendung@bfj.bund.de

Articolo 50, paragrafo 1, lettera c) – Metodi per l'ottenimento di informazioni sui conti bancari

Per l'ottenimento di informazioni sui conti bancari a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 655/2014, il ministero federale della Giustizia può richiedere alla *Bundesamt für Steuern* (agenzia federale delle entrate) di accedere ai seguenti dati presso gli enti creditizi:

data di apertura e chiusura di un conto, nome del titolare del conto, nonché data di nascita di quest'ultimo qualora si tratti di persone fisiche.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera d) - Autorità giudiziarie competenti a pronunciarsi sul ricorso contro una decisione di rifiuto ad emettere un'ordinanza europea di sequestro conservativo

Gli [organi giurisdizionali\(233 Kb\)](#) designati sono i tribunali distrettuali, i tribunali regionali, le *Oberlandesgerichte* (corti d'appello), gli *Arbeitsgerichte* (tribunali del lavoro) e i *Landesarbeitsgerichte* (tribunali regionali del lavoro).

Un'impugnazione della decisione di rifiuto di emettere l'ordinanza di sequestro conservativo può essere presentata presso l'organo giurisdizionale che ha respinto la domanda oppure, qualora quest'ultimo sia un organo di primo grado, presso un organo giurisdizionale di grado superiore.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera e) – Autorità designata come competente per la ricezione, la trasmissione e la notificazione o comunicazione di un'ordinanza europea di sequestro conservativo e di altri documenti

Gli [organi giurisdizionali\(194 Kb\)](#) designati sono i tribunali distrettuali.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera f) - Autorità competente per l'esecuzione di un'ordinanza europea di sequestro conservativo

Gli [organi giurisdizionali\(194 Kb\)](#) designati sono i tribunali distrettuali.

L'organo giurisdizionale competente per l'esecuzione dell'ordinanza di sequestro conservativo è il tribunale distrettuale avente competenza ai sensi delle disposizioni generali. Tuttavia, qualora l'ordinanza sia stata emessa da un organo giurisdizionale tedesco, detto organo è competente per l'esecuzione della stessa.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera g) - Misura in cui conti congiunti e conti di intestatari possono essere sottoposti a sequestro conservativo

Le somme di denaro presenti su conti che, stando ai documenti dell'istituto bancario presso il quale è detenuto il conto, non sono controllati esclusivamente dal debitore sono soggette alla legislazione nazionale tedesca in materia di sequestro, fatti salvi i diritti delle altre parti che dispongono di un potere di controllo.

Le somme di denaro detenute su conti del debitore che possono essere controllati da terzi per conto del debitore sono soggette a sequestro nei confronti del debitore ai sensi della legislazione nazionale tedesca.

Le somme di denaro detenute su conti di terzi che possono essere controllati dal debitore per conto di detta terza parte non sono soggette a sequestro nei confronti del debitore ai sensi della legislazione nazionale tedesca.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera h) - Norme applicabili agli importi esenti da sequestro

Le norme nazionali tedesche in materia di importi esenti da sequestro sono fissate negli [articoli 850k e 850l del Zivilprozessordnung](#) (ZPO, codice di procedura civile).

Gli importi presi in considerazione dall'articolo 850k, primo comma, prima frase, ai sensi dell'articolo 850c, primo comma, prima frase, in combinato disposto con l'articolo 850c, comma 2a, dello ZPO, derivano attualmente dalla notificazione delle soglie esenti da sequestro del 27 aprile 2015, che sono messe a disposizione come [allegato](#) alla presente nota informativa; si rimanda a tale notificazione a questo proposito.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera i) - Compensi (eventualmente addebitati dalle banche) per l'esecuzione di provvedimenti nazionali equivalenti o per fornire informazioni sui conti bancari e informazioni sulla parte responsabile per il pagamento di tali compensi

Ai sensi della legislazione nazionale tedesca, le banche non possono addebitare compensi per l'attuazione di provvedimenti nazionali equivalenti o per fornire informazioni sui conti bancari.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera j) – La tabella dei compensi o altro complesso di norme indicanti i compensi applicabili addebitati da qualsiasi autorità o altro organo coinvolti nel trattamento o nell'esecuzione dell'ordinanza di sequestro conservativo

I compensi addebitabili dagli organi giurisdizionali coinvolti nel trattamento o nell'esecuzione dell'ordinanza di sequestro conservativo ai sensi del regolamento (UE) n. 655/2014 sono fissati nella *Gerichtskostengesetz* (GKG, legge sulle spese giudiziarie) e nella *Gesetz über Gerichtskosten in Familiensachen* (FamGKG, legge sulle spese giudiziarie inerenti il diritto di famiglia). Tale legislazione è disponibile e può essere consultata gratuitamente (in tedesco) agli indirizzi: http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/gkg_2004/gesamt.pdf e <http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/famgkg/gesamt.pdf>.

Per una sintesi dei compensi addebitabili ai sensi delle leggi di cui sopra, si rimanda alla risposta fornita alla domanda relativa all'articolo 50, paragrafo 1, lettera n).

I compensi addebitabili dagli ufficiali giudiziari coinvolti nel trattamento o nell'esecuzione dell'ordinanza di sequestro conservativo ai sensi del regolamento (UE) n. 655/2014 sono fissati nella *Gerichtsvollzieherkostengesetz* (GvKostG, legge sui costi degli ufficiali giudiziari). Tale legge è disponibile e può essere consultata gratuitamente (in tedesco) all'indirizzo <http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/gvkostg/gesamt.pdf>.

Vengono addebitati compensi per la notificazione alla banca di un'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari emessa in Germania qualora l'ufficiale giudiziario debba notificarla in Germania. Se l'ufficiale giudiziario notifica personalmente un'ordinanza di sequestro conservativo, viene addebitato un compenso di 10 EUR ai sensi dell'articolo 100 del *Kostenverzeichnis zum Gerichtsvollzieherkostengesetz* (KV GvKostG, elenco dei compensi allegato alla legge sui costi degli ufficiali giudiziari), oltre a spese di trasferta in base alla distanza percorsa da detto ufficiale giudiziario: 3,25 EUR per un massimo di 10 km, 6,50 EUR per una trasferta compresa tra 10 km e 20 km, 9,75 EUR per una trasferta compresa tra 20 km e 30 km, 13 EUR per una trasferta compresa tra 30 km e 40 km e 16,25 EUR per una trasferta superiore a 40 km (ai sensi della voce 711 del KV GvKostG). Qualora l'ufficiale giudiziario notifichi l'ordinanza con altri mezzi viene addebitata una commissione di 3,00 EUR (ai sensi della voce 101 del KV GvKostG). Le spese postali saranno addebitate integralmente per la notificazione con la prova dell'avvenuta notificazione (ai sensi della voce 701 del KV GvKostG). Verrà addebitata una somma forfettaria per coprire eventuali spese in contanti pari al 20 % delle spese addebitate per ciascuna ordinanza, ma non inferiore a 3,00 EUR e non superiore a 10,00 EUR (ai sensi della voce 716 del KV GvKostG).

Ciò si applica nei casi in cui l'organo giurisdizionale che ha emesso l'ordinanza di sequestro conservativo in Germania ricorra ai servizi di un ufficiale giudiziario per la notificazione dell'ordinanza in questione al debitore su istanza del creditore.

Non sarà addebitato alcun compenso per la consultazione dell'autorità d'informazione ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 655/2014, fatto salvo quanto specificato nella risposta fornita alla domanda relativa all'articolo 50, paragrafo 1, lettera n), che specifica l'aumento delle spese di giudizio a carico delle procedure per l'ottenimento di un'ordinanza di sequestro conservativo ai sensi dell'articolo 5, lettera b), del regolamento (UE) n. 655/2014.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera k) - Ordine gerarchico eventualmente attribuito ai provvedimenti nazionali equivalenti

L'ordine gerarchico dei sequestri di conti in base a decisioni emesse ai sensi del diritto interno equivalenti a decisioni a norma del regolamento (UE) n. 655/2014 è determinato dalla data in cui dette decisioni sono notificate alla banca. In tale contesto le ordinanze di sequestro con data anteriore hanno la precedenza su quelle notificate successivamente.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera l) - Autorità giudiziarie o, se del caso, autorità di esecuzione competenti per un ricorso

I seguenti [organi giurisdizionali\(233 Kb\)](#) sono competenti in caso di ricorsi ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 655/2014.

Gli organi giurisdizionali designati sono i tribunali distrettuali, i tribunali regionali, le corti d'appello, i tribunali del lavoro e i tribunali regionali del lavoro.

I seguenti organi giurisdizionali sono competenti in caso di ricorsi ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 1 o paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 655/2014.

Gli organi giurisdizionali designati sono i tribunali distrettuali.

L'organo giurisdizionale che ha emesso l'ordinanza di sequestro conservativo è competente in relazione a ricorsi ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 655/2014.

In caso di ricorsi promossi dal debitore ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 1 o paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 655/2014, l'organo giurisdizionale competente per l'esecuzione dell'ordinanza è il tribunale distrettuale avente competenza ai sensi delle disposizioni generali.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera m) Autorità giudiziarie presso cui depositare il ricorso e termine, se previsto, entro cui tale ricorso deve essere depositato

I seguenti [organi giurisdizionali\(233 Kb\)](#) sono competenti in caso di impugnazioni di cui all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 655/2014.

Gli organi giurisdizionali designati sono i tribunali distrettuali, i tribunali regionali, le corti d'appello, i tribunali del lavoro e i tribunali regionali del lavoro.

Il diritto di impugnare le decisioni sui mezzi di ricorso di cui all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 655/2014 può essere esercitato dinanzi l'organo giurisdizionale che ha emesso la decisione concernente un ricorso oppure, qualora detto organo sia un organo di primo grado, dinanzi l'organo giurisdizionale di grado superiore.

L'impugnazione deve essere presentata entro un termine di un mese.

Il termine per la presentazione di un'impugnazione inizia a decorrere dalla data della notificazione all'interessato della decisione che si intende impugnare.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera n)- Spese di giudizio

Nelle cause di cui all'articolo 5, lettera a), del regolamento (UE) n. 655/2014:

l'ammontare delle spese di giudizio viene determinato di volta in volta in base all'importo oggetto di controversia e dell'aliquota di compenso pertinente utilizzando il metodo di calcolo di cui all'articolo 34 della legge sulle spese giudiziarie (GKG) e/o all'articolo 28 della legge sulle spese giudiziarie inerenti il diritto di famiglia (FamGKG).

Per quanto concerne la procedura per l'ottenimento di un'ordinanza europea di sequestro conservativo ai sensi dell'articolo 5, lettera a), del regolamento (UE) n. 655/2014, conformemente alla voce 1410 del *Kostenverzeichnis Gerichtskostenengesetz (KV GKG, elenco dei compensi allegato alla legge sulle spese giudiziarie)*, di norma, si applica un'aliquota di compenso pari all'1,5. In taluni casi nei quali il carico di lavoro per il trattamento da parte dell'organo giurisdizionale è inferiore, si applica un'aliquota ridotta pari a 1,0 (voce 1411 del KV GKG). Se un'ordinanza viene emessa ai sensi dell'articolo 91a o dell'articolo 269, terzo comma, terza frase, dello ZPO, si applica di norma un'aliquota più elevata pari al 3,0 (voce 1412 del KV GKG).

Il compenso per la causa include anche le domande presentate dal debitore per ricorsi ai sensi dell'articolo 33 del regolamento (UE) n. 655/2014 in vista della revoca o della modifica dell'ordinanza europea di sequestro conservativo. In caso di notificazione con prova dell'avvenuta notificazione, lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o trattamento da parte di un ufficiale giudiziario, viene addebitato un compenso pari a 3,50 EUR nel caso in cui la medesima istanza coinvolga più di 10 casi di notificazione o qualora la notificazione sia avviata dal creditore (voco 9002 del KV GvKostG).

Nel contesto della causa di ricorso si applica un'aliquota di compenso pari a 1,5 (voce 1430 del KV GKG). In caso di cessazione dell'intera causa in ragione del ritiro del ricorso, l'aliquota è ridotta a 1,0 (voce 1431 del KV GKG).

Il valore della controversia viene determinato di volta in volta a discrezione dell'organo giurisdizionale (articolo 53 GKG in combinato disposto con l'articolo 3 ZPO).

Il compenso si applica non appena viene presentata all'organo giurisdizionale una domanda per l'ottenimento di un'ordinanza europea di sequestro conservativo o detto organo viene adito (articolo 6 GKG).

Laddove in primo grado un tribunale distrettuale emetta una decisione agendo in veste di organo giurisdizionale competente in materia di diritto di famiglia, si applica di norma un'aliquota pari all'1,5 in conformità alla voce 1420 della legge sulle spese giudiziarie inerenti il diritto di famiglia (KV FamGKG). In caso di cessazione dell'intera causa senza una decisione definitiva, detta aliquota è ridotta allo 0,5 (voce 1421 del KV GKG).

Il compenso per la causa include anche le domande presentate dal debitore per ricorsi ai sensi dell'articolo 33 del regolamento (UE) n. 655/2014 in vista della revoca o della modifica dell'ordinanza europea di sequestro conservativo. In caso di notificazione con prova dell'avvenuta notificazione, lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o trattamento da parte di un ufficiale giudiziario, viene addebitato un compenso pari a 3,50 EUR nel caso in cui la medesima istanza coinvolga più di 10 casi di notificazione o qualora la notificazione sia avviata dal creditore (voco 2002 del KV FamGKG).

Nel contesto della causa di ricorso si applica un'aliquota di compenso pari a 2,0 (voce 1422 del KV GKG). In caso di cessazione della causa per ritiro del ricorso prima che l'organo giurisdizionale riceva la comunicazione dei motivi del ricorso, l'aliquota è ridotta allo 0,5 (voce 1423 del KV FamGKG). Negli altri casi in cui la causa cessa senza una decisione, l'aliquota è pari a 1,0 (voce 1424 del KV FamGKG).

Il valore della controversia è determinato in ogni caso ex aequo et bono (voce 42, primo comma, FamGKG).

Il compenso si applica non appena viene emessa una decisione incondizionata sui compensi oppure la causa cessa in qualsiasi altro modo (articolo 11 FamGKG).

Laddove un tribunale del lavoro emetta una decisione in primo grado, alla causa si applica un'aliquota dello 0,4 (articolo 8310 del KV GKG). Se un'ordinanza viene emessa ai sensi dell'articolo 91a o dell'articolo 269, terzo comma, terza frase, dello ZPO, di norma l'aliquota viene aumentata al 2,0 (voce 8311 del KV GKG).

Il compenso per la causa include anche le domande presentate dal debitore per ricorsi ai sensi dell'articolo 33 del regolamento (UE) n. 655/2014 in vista della revoca o della modifica dell'ordinanza europea di sequestro conservativo. In caso di notificazione con prova dell'avvenuta notificazione, lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o trattamento da parte di un ufficiale giudiziario, viene addebitato un compenso pari a 3,50 EUR nel caso in cui la medesima istanza coinvolga più di 10 casi di notificazione o qualora la notificazione sia avviata dal creditore (voco 9002 del KV GKG).

Nel contesto della causa di ricorso si applica un'aliquota di compenso pari a 1,2 (voce 8330 del KV GKG). In caso di cessazione dell'intera causa per ritiro del ricorso, l'aliquota è ridotta a 0,8 (voce 8331 del KV GKG).

Il valore della controversia viene determinato di volta in volta a discrezione dell'organo giurisdizionale (articolo 53 GKG in combinato disposto con l'articolo 3 ZPO).

Il compenso si applica non appena viene emessa una decisione incondizionata sui compensi oppure la causa si estingue in qualsiasi altro modo (articolo 9 GKG).

Nel contesto del procedimento giudiziario di cui all'articolo 5, lettera b), del regolamento (UE) n. 655/2014 e in tutte le cause concernenti domande volta a limitare o cessare l'esecuzione di un'ordinanza di sequestro conservativo:

nella procedura per l'ottenimento di un'ordinanza di sequestro conservativo ai sensi dell'articolo 5, lettera a), del regolamento (UE) n. 655/2014, viene addebitato un compenso di 20 EUR (voce 2111 del KV GKG). Se, durante la procedura, viene presentata una domanda per ottenere informazioni sui conti, il compenso viene aumentato a 33 EUR (voce 2122 del KV GKG).

Il compenso per la causa include anche le domande presentate dal debitore per ricorsi ai sensi dell'articolo 33 del regolamento (UE) n. 655/2014 in vista della revoca o della modifica dell'ordinanza europea di sequestro conservativo

Per le domande destinate all'ottenimento della cessazione o della limitazione dell'esecuzione, si applica un compenso pari a 30 EUR (voce 2119 del KV GKG).

Per i ricorsi respinti o dichiarati infondati, si addebita un compenso di 30 EUR (voce 2121 del KV GKG). Se il ricorso viene respinto o dichiarato infondato soltanto in parte, l'organo giurisdizionale può ridurre il compenso ex aequo et bono della metà oppure decidere di non addebitarlo.

Il compenso si applica non appena viene presentata all'organo giurisdizionale una domanda per l'ottenimento di un'ordinanza europea di sequestro conservativo o per l'ottenimento della cessazione o della limitazione dell'esecuzione, oppure non appena detto organo viene adito (articolo 6 GKG).

Articolo 50, paragrafo 1, lettera o) - Lingue accettate per le traduzioni dei documenti

Per i documenti indirizzati a un organo giurisdizionale o un'autorità competente in conformità al regolamento (UE) n. 655/2014, non è consentita alcuna lingua diversa dal tedesco.

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Ultimo aggiornamento: 04/03/2019

Ordinanza europea di sequestro conservativo - Irlanda

[Articolo 50, paragrafo 1, lettera a\) – Autorità giudiziarie competenti ad emettere un'ordinanza europea di sequestro conservativo](#)

[Articolo 50, paragrafo 1, lettera b\) Autorità designata come competente per l'ottenimento di informazioni sui conti bancari](#)

[Articolo 50, paragrafo 1, lettera c\) – Metodi per l'ottenimento di informazioni sui conti bancari](#)

[Articolo 50, paragrafo 1, lettera d\) - Autorità giudiziarie competenti a pronunciarsi sul ricorso contro una decisione di rifiuto ad emettere un'ordinanza europea di sequestro conservativo](#)

[Articolo 50, paragrafo 1, lettera e\) – Autorità designata come competente per la ricezione, la trasmissione e la notificazione o comunicazione di un'ordinanza europea di sequestro conservativo e di altri documenti](#)

Articolo 50, paragrafo 1, lettera f) - Autorità competente per l'esecuzione di un'ordinanza europea di sequestro conservativo

Articolo 50, paragrafo 1, lettera g) - Misura in cui conti congiunti e conti di intestatari possono essere sottoposti a sequestro conservativo

Articolo 50, paragrafo 1, lettera h) - Norme applicabili agli importi esenti da sequestro

Articolo 50, paragrafo 1, lettera i) - Compensi (eventualmente addebitati dalle banche) per l'esecuzione di provvedimenti nazionali equivalenti o per fornire informazioni sui conti bancari e informazioni sulla parte responsabile per il pagamento di tali compensi

Articolo 50, paragrafo 1, lettera j) – La tabella dei compensi o altro complesso di norme indicanti i compensi applicabili addebitati da qualsiasi autorità o altro organo coinvolti nel trattamento o nell'esecuzione dell'ordinanza di sequestro conservativo

Articolo 50, paragrafo 1, lettera k) - Ordine gerarchico eventualmente attribuito ai provvedimenti nazionali equivalenti

Articolo 50, paragrafo 1, lettera l) - Autorità giudiziarie o, se del caso, autorità di esecuzione competenti per un ricorso

Articolo 50, paragrafo 1, lettera m) Autorità giudiziarie presso cui depositare il ricorso e termine, se previsto, entro cui tale ricorso deve essere depositato

Articolo 50, paragrafo 1, lettera n) - Spese di giudizio

Articolo 50, paragrafo 1, lettera o) - Lingue accettate per le traduzioni dei documenti

Articolo 50, paragrafo 1, lettera a) – Autorità giudiziarie competenti ad emettere un'ordinanza europea di sequestro conservativo

Articolo 50, paragrafo 1, lettera a) - nome ed estremi degli organi giurisdizionali designati come competenti per l'emissione di un'ordinanza europea di sequestro conservativo sui conti bancari (articolo 6, paragrafo 4);

questa disposizione non si applica in Irlanda, in quanto il diritto irlandese non contempla gli atti pubblici.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera b) Autorità designata come competente per l'ottenimento di informazioni sui conti bancari

In Irlanda

Ministero della Giustizia e dell'uguaglianza

Bishop's Square,

Redmond's Hill,

Dublin 2,

Irlanda

✉ EAPOIA@justice.ie

Articolo 50, paragrafo 1, lettera c) – Metodi per l'ottenimento di informazioni sui conti bancari

L'Irlanda applica l'articolo 14, paragrafo 5, lettera a), ossia tutte le banche sul territorio irlandese hanno l'obbligo di rendere noto, su richiesta dell'autorità d'informazione, se il debitore detenga un conto presso di loro.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera d) - Autorità giudiziarie competenti a pronunciarsi sul ricorso contro una decisione di rifiuto ad emettere un'ordinanza europea di sequestro conservativo

In Irlanda

- Se la *District Court* (tribunale distrettuale) ha competenza a emettere l'ordinanza di sequestro conservativo, al giudice della *Circuit Court* (tribunale circondariale) nel cui distretto è stata emessa l'ordinanza.
- Se il tribunale circondariale ha competenza a emettere l'ordinanza di sequestro conservativo, la *High Court* (Alta corte).
- Se l'Alta corte ha competenza a emettere l'ordinanza di sequestro conservativo, la *Court of Appeal* (Corte d'appello) (va osservato tuttavia che, in conformità alle disposizioni della costituzione irlandese, la *Supreme Court* (Corte suprema) è competente in sede d'impugnazione delle decisioni dell'Alta corte, ove si reputi che sussistano circostanze eccezionali che giustificano l'impugnazione diretta davanti ad essa. Una condizione preliminare per l'intervento della Corte suprema è che la decisione in oggetto riguardi una questione di interesse pubblico generale e/o che l'intervento sia necessario nell'interesse della giustizia.)

Articolo 50, paragrafo 1, lettera e) – Autorità designata come competente per la ricezione, la trasmissione e la notificazione o comunicazione di un'ordinanza europea di sequestro conservativo e di altri documenti

In Irlanda

Ministero della Giustizia e dell'uguaglianza

Bishop's Square,

Redmond's Hill,

Dublin 2,

Irlanda

✉ EAPOCA@justice.ie

Articolo 50, paragrafo 1, lettera f) - Autorità competente per l'esecuzione di un'ordinanza europea di sequestro conservativo

In Irlanda

Ministero della Giustizia e dell'uguaglianza

Bishop's Square,

Redmond's Hill,

Dublin 2,

Irlanda

✉ EAPOCA@justice.ie

Articolo 50, paragrafo 1, lettera g) - Misura in cui conti congiunti e conti di intestatari possono essere sottoposti a sequestro conservativo

La misura in cui i conti congiunti e i conti di intestatari possono essere sottoposti a sequestro conservativo dipende dalle circostanze del caso in questione. Per quanto riguarda i conti congiunti, la regola generale è che un'ingiunzione del tipo "Mareva" concessa contro un solo convenuto non deve impedire al cointestatario del conto di effettuare prelievi, a meno che non sia espressamente previsto nell'ordinanza.

Per quanto riguarda i conti intestatari, se un terzo detiene attività per conto del convenuto in un conto intestatario, tali attività possono essere oggetto di un'ingiunzione di tipo "Mareva" nei confronti del convenuto in quanto quest'ultimo è il proprietario in *equity* e in *common law*.

L'intestatario di un conto congiunto o intestatario oggetto di tale ingiunzione può presentare domanda al relativo organo giurisdizionale per modificare le condizioni dell'ingiunzione.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera h) - Norme applicabili agli importi esenti da sequestro

Nel caso di un procedimento nazionale equivalente il giudice determina, caso per caso, l'importo a disposizione del debitore, tenendo conto della situazione della parte interessata. La relativa domanda deve essere presentata dal debitore e non sono previste norme relative all'ammontare dell'importo che può essere messo a disposizione.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera i) - Compensi (eventualmente addebitati dalle banche) per l'esecuzione di provvedimenti nazionali equivalenti o per fornire informazioni sui conti bancari e informazioni sulla parte responsabile per il pagamento di tali compensi

Le banche non addebitano compensi per l'attuazione delle ordinanze per un procedimento nazionale equivalente. Nel caso in cui fosse necessario ricercare informazioni su conti bancari, la legislazione non impedisce alle banche di addebitare compensi per fornire tali informazioni. In linea di principio il pagamento dei costi sostenuti dalla banca spetterebbe al creditore, sebbene essi possano essere imputati alla fine al debitore.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera j) – La tabella dei compensi o altro complesso di norme indicanti i compensi applicabili addebitati da qualsiasi autorità o altro organo coinvolti nel trattamento o nell'esecuzione dell'ordinanza di sequestro conservativo

Non è previsto che le autorità di informazione e competenti addebitino un onere amministrativo. Tuttavia la notifica personale dei documenti comporta un costo da 100 a 200 EUR circa, a seconda della difficoltà riscontrata nell'effettuare il servizio.

Nota: poiché la notifica personale dei documenti è effettuata da un'impresa del settore privato, non è disponibile una tabella dei compensi.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera k) - Ordine gerarchico eventualmente attribuito ai provvedimenti nazionali equivalenti

Il diritto irlandese non stabilisce un ordine gerarchico per procedimenti simili, quali le ingiunzioni del tipo "Mareva", in quanto il creditore non acquisisce un interesse patrimoniale sull'attività in questione.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera l) - Autorità giudiziarie o, se del caso, autorità di esecuzione competenti per un ricorso

In Irlanda:

per quanto riguarda l'articolo 33, paragrafo 1, l'organo giurisdizionale competente per il ricorso è quello che ha emesso l'ordinanza di sequestro conservativo che, a seconda dei casi, può essere il tribunale distrettuale, il tribunale circondariale o l'Alta corte*;

per quanto riguarda l'articolo 34, paragrafo 1, e l'articolo 34, paragrafo 2, l'organo giurisdizionale competente per il ricorso è

- se l'ordinanza europea di sequestro conservativo sui conti bancari è stata emessa da un organo giurisdizionale dello Stato, l'organo giurisdizionale che ha emesso l'ordinanza di sequestro conservativo;
- se l'ordinanza europea di sequestro conservativo sui conti bancari è stata emessa in uno Stato membro diverso dallo Stato, l'Alta corte*.

*The High Court,

Four Courts,

Dublin 7.

✉ HighCourtCentralOffice@courts.ie

Articolo 50, paragrafo 1, lettera m) Autorità giudiziarie presso cui depositare il ricorso e termine, se previsto, entro cui tale ricorso deve essere depositato

In Irlanda è possibile presentare un ricorso contro una decisione emessa ai sensi degli articoli 33, 34 e 35 nei seguenti modi:

- se la decisione è stata resa dal tribunale distrettuale, è possibile impugnarla presso il tribunale circondariale nel cui distretto è stata emessa l'ordinanza di sequestro conservativo entro quattordici giorni dalla data in cui la decisione impugnata è stata resa (articolo 35, paragrafo 1, e articolo 35, paragrafo 3); ✉ <http://www.courts.ie/rules.nsf/0/e7bc3303e9b0464a80256d2b0046a095?OpenDocument>
- se la decisione è stata resa dal tribunale circondariale, è possibile presentare impugnazione all'Alta corte entro dieci giorni dalla data in cui la sentenza o l'ordinanza impugnata è stata pronunciata in pubblica udienza (articolo 35, paragrafo 1, e articolo 35, paragrafo 3, soltanto); ✉ <http://www.courts.ie/rules.nsf/d7ed4ce54d2bd0c680256e5400502ec7/d5629e64d4c7cae680256d2b0046b3ae?OpenDocument>
- se la decisione è stata resa dall'Alta corte, è possibile presentare ricorso alla Corte d'appello entro 28 giorni dal perfezionamento dell'ordinanza. (Va osservato tuttavia che, in conformità alle disposizioni della costituzione irlandese, la Corte suprema è competente per le impugnazioni delle decisioni dell'Alta corte, ove si reputi che sussistano circostanze eccezionali che giustifichino l'impugnazione diretta davanti ad essa. Una condizione preliminare per l'intervento della Corte suprema è che la decisione in oggetto riguardi una questione di interesse pubblico generale e/o che l'intervento sia necessario nell'interesse della giustizia.) ✉ <http://www.courts.ie/rules.nsf/8652fb610b0b37a980256db700399507/6805f0acd71dd40f80256f900064bdeb?OpenDocument>

Articolo 50, paragrafo 1, lettera n)- Spese di giudizio

A seconda delle circostanze del caso, le spese di giudizio del procedimento per ottenere un'ordinanza di sequestro conservativo o un rimedio contro l'ordinanza possono andare da 80 a 200 EUR circa. Le relative informazioni sono disponibili ai seguenti link:

✉ <http://www.irishstatutebook.ie/eli/2014/si/491/> (SI 491/2014)

✉ <http://www.irishstatutebook.ie/eli/2014/si/492/> (SI 492/2014)

✉ <http://www.irishstatutebook.ie/eli/2014/si/22/> (SI 22/2014)

Articolo 50, paragrafo 1, lettera o) - Lingue accettate per le traduzioni dei documenti

Nessuna (l'Irlanda accetta soltanto l'irlandese e l'inglese).

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Ultimo aggiornamento: 01/03/2019

Ordinanza europea di sequestro conservativo - Grecia

Articolo 50, paragrafo 1, lettera a) – Autorità giudiziarie competenti ad emettere un'ordinanza europea di sequestro conservativo

Articolo 50, paragrafo 1, lettera b) Autorità designata come competente per l'ottenimento di informazioni sui conti bancari

Articolo 50, paragrafo 1, lettera c) – Metodi per l'ottenimento di informazioni sui conti bancari

Articolo 50, paragrafo 1, lettera d) - Autorità giudiziarie competenti a pronunciarsi sul ricorso contro una decisione di rifiuto ad emettere un'ordinanza europea di sequestro conservativo

Articolo 50, paragrafo 1, lettera e) – Autorità designata come competente per la ricezione, la trasmissione e la notificazione o comunicazione di un'ordinanza europea di sequestro conservativo e di altri documenti

Articolo 50, paragrafo 1, lettera f) - Autorità competente per l'esecuzione di un'ordinanza europea di sequestro conservativo

Articolo 50, paragrafo 1, lettera g) - Misura in cui conti congiunti e conti di intestatari possono essere sottoposti a sequestro conservativo

Articolo 50, paragrafo 1, lettera h) - Norme applicabili agli importi esenti da sequestro

Articolo 50, paragrafo 1, lettera i) - Compensi (eventualmente addebitati dalle banche) per l'esecuzione di provvedimenti nazionali equivalenti o per fornire informazioni sui conti bancari e informazioni sulla parte responsabile per il pagamento di tali compensi

Articolo 50, paragrafo 1, lettera j) – La tabella dei compensi o altro complesso di norme indicanti i compensi applicabili addebitati da qualsiasi autorità o altro organo coinvolti nel trattamento o nell'esecuzione dell'ordinanza di sequestro conservativo

Articolo 50, paragrafo 1, lettera k) - Ordine gerarchico eventualmente attribuito ai provvedimenti nazionali equivalenti

Articolo 50, paragrafo 1, lettera l) - Autorità giudiziarie o, se del caso, autorità di esecuzione competenti per un ricorso

Articolo 50, paragrafo 1, lettera m) Autorità giudiziarie presso cui depositare il ricorso e termine, se previsto, entro cui tale ricorso deve essere depositato

Articolo 50, paragrafo 1, lettera n) - Spese di giudizio

Articolo 50, paragrafo 1, lettera o) - Lingue accettate per le traduzioni dei documenti

Articolo 50, paragrafo 1, lettera a) – Autorità giudiziarie competenti ad emettere un'ordinanza europea di sequestro conservativo

Tribunali civili distrettuali (*Eirinodikeía*) e tribunali di primo grado (*Protodikeía*).

Articolo 50, paragrafo 1, lettera b) Autorità designata come competente per l'ottenimento di informazioni sui conti bancari

Il sistema dei registri dei conti bancari e dei conti di pagamento (*Sýstima Mitróon Trapezikón Logariasmón kai Logariasmón Pliromón*) del ministero delle Finanze.

Genikí Grammateía Pliroforiakón Systimáton (Segretariato generale per i sistemi informatici), ministero delle Finanze, e-mail: gen-gramm@gsis.gr, tel. 0030-210 4802000, 0030-210 4803284, 0030-210 4803267.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera c) – Metodi per l'ottenimento di informazioni sui conti bancari

Il sistema dei registri dei conti bancari e dei conti di pagamento del ministero delle Finanze è stato creato allo scopo di trasmettere le richieste di informazioni da parte di autorità, servizi, enti pubblici e altri organismi agli istituti di credito. Tali richieste sono inviate per via elettronica tramite un ente terzo sicuro (Tiresias) agli istituti di credito, che inviano le loro risposte con i dati del conto attraverso lo stesso canale [articolo 14, paragrafo 5, lettera a)].

Articolo 50, paragrafo 1, lettera d) - Autorità giudiziarie competenti a pronunciarsi sul ricorso contro una decisione di rifiuto ad emettere un'ordinanza europea di sequestro conservativo

Un rigetto da parte del giudice del tribunale civile distrettuale può essere impugnato dinanzi al *Monomelés Protodikeío* (Tribunale monocratico di primo grado unico) e un rigetto da parte del Tribunale monocratico di primo grado può essere impugnato dinanzi alla *Efeteío* (Corte d'appello).

Articolo 50, paragrafo 1, lettera e) – Autorità designata come competente per la ricezione, la trasmissione e la notificazione o comunicazione di un'ordinanza europea di sequestro conservativo e di altri documenti

L'autorità competente per la trasmissione è il Tribunale di primo grado. Gli ufficiali giudiziari (*dikastikoí epimelités*) sono responsabili della ricezione e della notifica e comunicazione dell'ordinanza di sequestro conservativo e di altri documenti.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera f) - Autorità competente per l'esecuzione di un'ordinanza europea di sequestro conservativo

Gli ufficiali giudiziari.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera g) - Misura in cui conti congiunti e conti di intestatari possono essere sottoposti a sequestro conservativo

Solo i conti congiunti possono essere sottoposti a sequestro conservativo, non i conti degli intestatari. Non si applicano altre condizioni al sequestro conservativo dei conti congiunti.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera h) - Norme applicabili agli importi esenti da sequestro

L'articolo 982, comma 2, del *Kódikas Politikís Dikonomías* (codice di procedura civile) prevede che i crediti alimentari, gli stipendi, le pensioni, le prestazioni assicurative, ecc. siano esenti da sequestro. Non vi è alcun collegamento al codice di procedura civile su Internet. Gli importi di cui sopra sono esenti da sequestro senza che il debitore presenti alcuna domanda.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera i) - Compensi (eventualmente addebitati dalle banche) per l'esecuzione di provvedimenti nazionali equivalenti o per fornire informazioni sui conti bancari e informazioni sulla parte responsabile per il pagamento di tali compensi

Non esistono disposizioni specifiche che regolano l'addebito di costi e oneri per il sequestro conservativo o il sequestro di un conto bancario o la fornitura di informazioni sul conto. Tuttavia, l'*Ellinikí Énosi Trapezón* (Associazione bancaria ellenica) ritiene che gli istituti di credito abbiano il diritto di esigere il pagamento degli oneri esplicitamente previsti, *mutatis mutandis*, agli articoli 30A e 30B del *Kódikas Eispráxeos Dimosíon Esódon (KEDE)* (codice di riscossione delle entrate pubbliche) - decreto legislativo n. 356 /1974, come modificato e in vigore).

Articolo 50, paragrafo 1, lettera j) – La tabella dei compensi o altro complesso di norme indicanti i compensi applicabili addebitati da qualsiasi autorità o altro organo coinvolti nel trattamento o nell'esecuzione dell'ordinanza di sequestro conservativo

L'*Anexártiti Archí Dimosíon Esódon* (Autorità indipendente per le entrate pubbliche) non percepisce alcuna commissione per la sua partecipazione all'elaborazione dell'ordinanza di sequestro conservativo. Poiché l'esecuzione dell'ordinanza è effettuata da ufficiali giudiziari, questi ultimi si rivalgono direttamente su ciascuno dei loro committenti. Non vi alcun link a un sito Internet relativo agli onorari degli ufficiali giudiziari. Il ministero delle Finanze non riscuote oneri per fornire informazioni sui conti a norma dell'articolo 14.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera k) - Ordine gerarchico eventualmente attribuito ai provvedimenti nazionali equivalenti

L'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari è assimilata a una misura di sequestro conservativo (*asfalistikó métro*) ai sensi del diritto nazionale. Non esiste alcuna classificazione per le ordinanze nazionali equivalenti.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera l) - Autorità giudiziarie o, se del caso, autorità di esecuzione competenti per un ricorso

L'organo giurisdizionale competente per la concessione di un ricorso è il tribunale che ha emesso l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari, vale a dire il giudice del Tribunale civile distrettuale per le domande che rientrano nelle competenze del Tribunale civile distrettuale e il giudice del Tribunale monocratico di primo grado per qualsiasi altra domanda. Per quanto riguarda i mezzi di ricorso di cui all'articolo 34, paragrafi 1 e 2, il tribunale competente per importi fino a 20 000 EUR è il Tribunale civile distrettuale. Il tribunale competente per gli importi superiori a 20 000 EUR è il Tribunale di primo grado.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera m) Autorità giudiziarie presso cui depositare il ricorso e termine, se previsto, entro cui tale ricorso deve essere depositato

Un rigetto da parte del Tribunale civile distrettuale può essere impugnato dinanzi al Tribunale monocratico di primo grado e un rigetto da parte di quest'ultimo può essere impugnato dinanzi alla Corte d'appello. I ricorsi devono essere presentati entro 30 giorni dalla notifica della decisione al debitore.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera n)- Spese di giudizio

Le spese processuali sono pari a circa quattro millesimi dell'importo richiesto. Questo calcolo si applica sia alle azioni per ottenere un'ordinanza di sequestro conservativo sia alle azioni di ricorso contro un'ordinanza.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera o) - Lingue accettate per le traduzioni dei documenti

I documenti sono accettati esclusivamente in greco.

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Ultimo aggiornamento: 25/03/2019

Ordinanza europea di sequestro conservativo - Croazia

[Articolo 50, paragrafo 1, lettera a\) – Autorità giudiziarie competenti ad emettere un'ordinanza europea di sequestro conservativo](#)

[Articolo 50, paragrafo 1, lettera b\) Autorità designata come competente per l'ottenimento di informazioni sui conti bancari](#)

[Articolo 50, paragrafo 1, lettera c\) – Metodi per l'ottenimento di informazioni sui conti bancari](#)

[Articolo 50, paragrafo 1, lettera d\) - Autorità giudiziarie competenti a pronunciarsi sul ricorso contro una decisione di rifiuto ad emettere un'ordinanza europea di sequestro conservativo](#)

[Articolo 50, paragrafo 1, lettera e\) – Autorità designata come competente per la ricezione, la trasmissione e la notificazione o comunicazione di un'ordinanza europea di sequestro conservativo e di altri documenti](#)

[Articolo 50, paragrafo 1, lettera f\) - Autorità competente per l'esecuzione di un'ordinanza europea di sequestro conservativo](#)

[Articolo 50, paragrafo 1, lettera g\) - Misura in cui conti congiunti e conti di intestatari possono essere sottoposti a sequestro conservativo](#)

[Articolo 50, paragrafo 1, lettera h\) - Norme applicabili agli importi esenti da sequestro](#)

[Articolo 50, paragrafo 1, lettera i\) - Compensi \(eventualmente addebitati dalle banche\)per l'esecuzione di provvedimenti nazionali equivalenti o per fornire informazioni sui conti bancari e informazioni sulla parte responsabile per il pagamento di tali compensi](#)

[Articolo 50, paragrafo 1, lettera j\) – La tabella dei compensi o altro complesso di norme indicanti i compensi applicabili addebitati da qualsiasi autorità o altro organo coinvolti nel trattamento o nell'esecuzione dell'ordinanza di sequestro conservativo](#)

[Articolo 50, paragrafo 1, lettera k\) - Ordine gerarchico eventualmente attribuito ai provvedimenti nazionali equivalenti](#)

[Articolo 50, paragrafo 1, lettera l\) - Autorità giudiziarie o, se del caso, autorità di esecuzione competenti per un ricorso](#)

[Articolo 50, paragrafo 1, lettera m\) Autorità giudiziarie presso cui depositare il ricorso e termine, se previsto, entro cui tale ricorso deve essere depositato](#)

[Articolo 50, paragrafo 1, lettera n\)- Spese di giudizio](#)

[Articolo 50, paragrafo 1, lettera o\) - Lingue accettate per le traduzioni dei documenti](#)

[Articolo 50, paragrafo 1, lettera a\) – Autorità giudiziarie competenti ad emettere un'ordinanza europea di sequestro conservativo](#)

Gli organi giurisdizionali designati come competenti per l'emissione di un'ordinanza di sequestro conservativo, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento, sono gli organi giurisdizionali croati aventi competenza per statuire sul merito di una causa in conformità con la *Zakon o sudovima* (legge sugli organi giurisdizionali) (*Narodne Novine* (NN; Gazzetta ufficiale della Repubblica di Croazia) nn. 28/13, 33/15, 82/15 e 82/16), con la *Zakon o parničnom postupku* (legge sulla procedura civile) (NN nn. 53/1991, 91

/1992, 112/1999, 129/2000, 88/2001, 117/2003, 88/2005, 2/2007, 96/2008, 84/2008, 123/2008, 57/2011, 25/2013 e 89/2014; qui di seguito: ZPP) e con altre normative specifiche. Nella Repubblica di Croazia tali organi giurisdizionali sono gli *općinski sudovi* (tribunali municipali; sing. *općinski sud*) e i *trgovački sudovi* (tribunali di commercio; sing. *trgovački sud*), presso i quali si svolgono i procedimenti giudiziari di primo grado.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera b) Autorità designata come competente per l'ottenimento di informazioni sui conti bancari

L'autorità competente per l'ottenimento di informazioni sul conto o sui conti bancari del debitore, ai sensi dell'articolo 14 del regolamento, è:

Financijska agencija (Agenzia finanziaria)

Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagabria, Croazia

Numero telefonico gratuito: +385 0 800 0080

indirizzo di posta elettronica: info@fina.hr

Articolo 50, paragrafo 1, lettera c) – Metodi per l'ottenimento di informazioni sui conti bancari

Per ottenere le informazioni sui conti bancari di cui all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento, l'autorità d'informazione accede alle informazioni pertinenti conservate dalle autorità o dalle amministrazioni pubbliche in registri o in altro modo (articolo 14, paragrafo 5, lettera b), del regolamento).

Articolo 50, paragrafo 1, lettera d) - Autorità giudiziarie competenti a pronunciarsi sul ricorso contro una decisione di rifiuto ad emettere un'ordinanza europea di sequestro conservativo

L'organo giurisdizionale competente a pronunciarsi su un ricorso ai sensi dell'articolo 21 del regolamento, che un creditore ha depositato presso un organo giurisdizionale di primo grado per impugnare una decisione che respinge, in tutto o in parte, la domanda del creditore di ordinanza di sequestro conservativo è l'organo giurisdizionale di grado superiore che era competente per pronunciarsi su un ricorso contro una decisione di rigetto di una proposta di costituzione di una garanzia (un *županijski sud* (tribunale di contea) oppure il *Visoki trgovački sud Republike Hrvatske* (tribunale di commercio di secondo grado della Repubblica di Croazia) — articoli 34a e 34b ZPP, «Gazzetta ufficiale della Repubblica di Croazia, nn. 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13 e 89/14, in combinato disposto con l'articolo 21, primo comma, della *Ovršni zakon* (OZ, legge sull'esecuzione)) – collegamento: <https://narodne-novine.nn.hr/>

Di conseguenza, qualora una domanda per l'ottenimento di un'ordinanza di sequestro conservativo venga respinta, in tutto o in parte, con una decisione di un tribunale municipale, il creditore presenterà ricorso dinanzi il tribunale di contea per il tramite del tribunale municipale; mentre se detta decisione viene emessa da un tribunale di commercio, il creditore presenterà ricorso contro tale decisione presso il tribunale di commercio di secondo grado per il tramite del tribunale di commercio interessato.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera e) – Autorità designata come competente per la ricezione, la trasmissione e la notificazione o comunicazione di un'ordinanza europea di sequestro conservativo e di altri documenti

L'autorità designata come competente per la ricezione, la trasmissione e la notificazione o comunicazione dell'ordinanza di sequestro conservativo e di altri documenti a norma dell'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento è:

Općinski građanski sud u Zagrebu (tribunale civile municipale di Zagabria)

Ulica grada Vukovara 84

10000 Zagabria.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera f) - Autorità competente per l'esecuzione di un'ordinanza europea di sequestro conservativo

L'autorità competente per l'esecuzione dell'ordinanza di sequestro conservativo a norma del capo 3 del regolamento è:

Agenzia finanziaria (FINA)

Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagabria, Croazia

Numero telefonico gratuito: +385 0 800 0080

indirizzo di posta elettronica: info@fina.hr

Articolo 50, paragrafo 1, lettera g) - Misura in cui conti congiunti e conti di intestatari possono essere sottoposti a sequestro conservativo

Un conto di pagamento gestito da un fornitore di servizi di pagamento per conto di uno o più utenti di servizi di pagamento e che viene utilizzato per effettuare operazioni di pagamento, può essere sottoposto completamente a sequestro conservativo.

I fondi detenuti su un conto di intestatari non possono essere sottoposti a sequestro conservativo, laddove ciò sia vietato dalla legge.

L'articolo 42 della *Zakon o stečaju potrošača (legge sui fallimenti dei consumatori)* (NN n. 100/15, qui di seguito: ZSP) stabilisce che il curatore fallimentare ha il dovere di aprire un conto corrente distinto presso un ente finanziario per ogni singolo consumatore in relazione al quale è stata aperta una procedura di fallimento in base all'ordinanza di un organo giurisdizionale.

Si tratta di un conto corrente che, nel contesto di una procedura di fallimento in relazione al consumatore, viene aperto dal curatore fallimentare presso un ente finanziario, a proprio nome, per conto del consumatore interessato. Il curatore può utilizzare tale conto distinto soltanto allo scopo di ricevere ed effettuare pagamenti relativi alla gestione e alla disposizione della massa fallimentare del consumatore che è oggetto della procedura di fallimento. Inoltre, il curatore è tenuto a mantenere separato dai suoi beni qualsiasi pagamento effettuato sul conto relativo alla gestione e alla disposizione della massa fallimentare.

L'articolo 42, quarto comma, della ZSP prevede che i fondi presenti nel conto a parte non possano essere oggetto di esecuzione in relazione al curatore e, in caso di fallimento o di morte del curatore, tali fondi non costituiscono parte del suo patrimonio o della massa fallimentare.

Dato che, in caso di fallimento del consumatore, il curatore agisce da suo rappresentante, si può affermare che tale conto sia da considerarsi in capo all'incaricato, contenente tanto i fondi del curatore quanto quelli di uno o più consumatori in relazione ai quali sono state aperte procedure di fallimento; tuttavia i fondi del consumatore rappresentato dal curatore non possono essere oggetto di esecuzione o di sequestro conservativo di un conto qualora la procedura si svolga nei confronti del curatore.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera h) - Norme applicabili agli importi esenti da sequestro

Gli importi che non possono essere oggetto di sequestro, di cui all'articolo 31 del regolamento, sono stabiliti dall'articolo 172 OZ (esenzione dall'esecuzione) e dall'articolo 173 OZ (limitazione dell'esecuzione).

Qualora un debitore riceva una retribuzione e indennità di cui all'articolo 172 OZ, che sono impignorabili, oppure importi di cui all'articolo 173 OZ (limitazione dell'esecuzione), detto debitore è tenuto a informare la FINA riguardo a tali somme, ai sensi dell'articolo 212 OZ.

I collegamenti alla legge sull'esecuzione (NN nn. 112/12, 25/13, 93/14 e 55/16) sono:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_10_112_2421.html;

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_02_25_405.html;

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_07_93_1877.html;

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_06_55_1440.html.

A norma dell'articolo 173 OZ gli importi sono esclusi dall'esecuzione come segue:

1) se lo stipendio del debitore soggetto a esecuzione è oggetto di esecuzione, un importo pari a due terzi della retribuzione media netta nella Repubblica di Croazia non può essere pignorato. Qualora l'esecuzione venga effettuata per riscuotere crediti alimentari stabiliti per legge, oppure un credito per il risarcimento dovuto per un danno alla salute oppure per una riduzione o per la perdita della capacità di lavoro e per compensare la perdita di assegni di mantenimento dovuta al decesso della persona che vi provvedeva, l'importo deve essere fissato a metà della retribuzione media netta nella Repubblica di Croazia, fatta eccezione nel caso in cui l'esecuzione viene attuata al fine di recuperare somme dovute per alimenti a favore di figli. In questi casi, l'importo impignorabile è pari a un quarto della retribuzione media netta per persona occupata dalle persone giuridiche nella Repubblica di Croazia nel corso dell'anno precedente;

2) qualora il debitore riceva una retribuzione inferiore alla retribuzione media netta in vigore nella Repubblica di Croazia, un importo pari a due terzi della retribuzione corrisposta al debitore soggetto a esecuzione è impignorabile. Qualora l'esecuzione venga effettuata per riscuotere crediti alimentari stabiliti per legge, oppure un credito per il risarcimento di danni causati da una compromissione della salute oppure da una riduzione o dalla perdita della capacità di lavoro e per compensare la perdita di assegni di mantenimento dovuta al decesso della persona che vi provvedeva, l'importo deve essere fissato a metà della retribuzione netta corrisposta al debitore soggetto a esecuzione;

3) la "retribuzione media netta" ai sensi del primo comma del presente articolo è pari all'importo medio pagato come retribuzione netta mensile per persona occupata dalle persone giuridiche nella Repubblica di Croazia nel periodo tra gennaio e agosto

dell'anno in corso, tale importo dev'essere fissato dal *Državni zavod za statistiku* (Istituto di statistica croato) e pubblicato nella NN entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno in corso. L'importo così definito sarà applicabile per l'anno successivo;

4) le disposizioni del primo e del secondo comma del presente articolo si applicano all'esecuzione anche quando qualsiasi indennità corrisposta in sostituzione della retribuzione, indennità per orario di lavoro ridotto, pensione, retribuzione del personale di servizio militare e retribuzione ricevuta da parte di persone appartenenti alle forze di riserva durante lo svolgimento del servizio militare, nonché qualsiasi altro reddito pecuniario regolare pagato al personale civile e militare sono oggetto di sequestro, ad eccezione del reddito di cui al quinto e sesto comma del presente articolo;

5) l'esecuzione tramite sequestro di reddito percepito da persone disabili come indennità pecuniaria per la disabilità fisica e come assegno di assistenza può essere effettuata soltanto per riscuotere un credito alimentare stabilito per legge o un credito per il risarcimento di danni causati da una compromissione della salute oppure da una riduzione o dalla perdita della capacità di lavoro e per compensare la perdita di assegni di mantenimento dovuta al decesso della persona che vi provvedeva, nel qual caso l'importo ammonta a metà di tale reddito;

6) l'esecuzione tramite sequestro del reddito percepito ai sensi di un contratto di sostegno a vita e di un contratto per il pagamento di una rendita vitalizia, nonché dei redditi percepiti ai sensi di un contratto di assicurazione sulla vita, può essere svolta soltanto sulla parte di reddito che supera l'importo che è servito come base per definire l'importo del mantenimento;

7) le disposizioni del primo e del secondo comma del presente articolo si applicano anche quando l'esecuzione viene svolta su un reddito che non proviene da una retribuzione, una pensione o entrate risultanti da attività autonome artigianali e di commercio, professioni liberali, agricoltura e silvicoltura, proprietà e diritti di proprietà, capitali o assicurazioni ("altri redditi" in conformità con le norme distinte), nel caso in cui il debitore soggetto a esecuzione possa provare tramite un documento pubblico che tale reddito costituisca la sua unica fonte di reddito regolare.

La retribuzione mensile media netta corrisposta a dipendenti di persone giuridiche nella Repubblica di Croazia nel periodo gennaio-agosto 2016 è stata pari a HRK 5 664 (https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_11_102_2187.html).

Articolo 50, paragrafo 1, lettera i) - Compensi (eventualmente addebitati dalle banche) per l'esecuzione di provvedimenti nazionali equivalenti o per fornire informazioni sui conti bancari e informazioni sulla parte responsabile per il pagamento di tali compensi

La FINA e le banche hanno il diritto di addebitare un compenso per l'attuazione delle ordinanze di sequestro conservativo e per l'attuazione dell'esecuzione e di garanzie in relazione ai fondi presenti nei conti, in conformità con le norme sui tipi e sull'ammontare dei compensi per lo svolgimento dei compiti stabiliti dalla legge sull'attuazione dell'esecuzione in relazione ai fondi (NN, nn. 105/10, 124/11, 52/12 e 6/13, qui di seguito le "Norme") – collegamenti:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_09_105_2831.html;

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_11_124_2491.html;

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_05_52_1278.html;

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_01_6_90.html.

L'articolo 6 delle Norme stabilisce che detto compenso deve essere pagato dal debitore.

Le Norme stabiliscono il compenso per lo svolgimento dei compiti specificati nella legge sull'attuazione dell'esecuzione in relazione ai fondi (NN nn. 91/10 e 112/12).

Le Norme prevedono due tipi di compensi:

1. per l'esecuzione in relazione ai fondi del debitore soggetto a esecuzione; e
2. per la consultazione e la fornitura di dati contenuti nel Registro unico dei conti.

I compensi per l'esecuzione in relazione ai fondi del debitore soggetto a esecuzione si suddividono in quattro categorie:

- esame della possibilità di far valere un titolo esecutivo;
- calcolo degli interessi;
- esecuzione di un titolo esecutivo;
- fornitura di dati, copie e certificati a partire dalla registrazione dell'ordinanza dei titoli esecutivi.

Il compenso per l'esame della possibilità di far valere un titolo esecutivo e il compenso per il calcolo degli interessi sono riscossi dalla FINA a fronte del ricevimento dei titoli esecutivi (la somma dei crediti che il debitore deve pagare al creditore in conformità

con la decisione dell'organo giurisdizionale) e della loro iscrizione nel registro. Viene riscosso un compenso anche per l'esecuzione della verifica che un titolo esecutivo contenga tutti i dati necessari per l'esecuzione e per il calcolo degli interessi. Questi due compensi, più il compenso per dare esecuzione a un titolo esecutivo, sono pagabili interamente da parte del debitore.

Le entrate risultanti dal compenso per dare esecuzione a un titolo esecutivo vengono suddivise tra la FINA (55%) e le banche (45%). Le entrate vengono distribuite alle banche in proporzione al numero totale di conti detenuti dal debitore presso una banca specifica alla data di riscossione del compenso, in conformità con i dati presenti nel Registro unico dei conti.

Il compenso per la fornitura di dati, copie e certificati a partire dalla registrazione dell'ordinanza dei titoli esecutivi viene corrisposto dal richiedente in anticipo a fronte di una richiesta di pagamento. La persona che presenta una domanda alla FINA deve fornire prova del pagamento, dopo di che la persona riceve i dati e le copie richiesti e viene emessa una fattura per il servizio fornito.

La FINA addebita la consultazione e la fornitura di dati contenuti nel Registro unico dei conti riscuotendo un compenso per la consultazione dei dati utilizzando un servizio web od online, oppure un compenso per la fornitura (o il download) di dati dal Registro unico dei conti in formato elettronico o cartaceo.

La FINA adotta il listino prezzi, contenente gli importi dei compensi, sulla base di una decisione del suo consiglio di amministrazione e il ministero delle Finanze approva il listino prezzi proposto. Il listino prezzi viene pubblicato sul sito ufficiale della FINA. A tutti i compensi contenuti nel listino prezzi si applica l'IVA.

[Link](#) per estrapolare dal listino prezzi della FINA i compensi per lo svolgimento dei compiti specificati nella legge sull'attuazione dell'esecuzione in relazione ai fondi.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera j) – La tabella dei compensi o altro complesso di norme indicanti i compensi applicabili addebitati da qualsiasi autorità o altro organo coinvolti nel trattamento o nell'esecuzione dell'ordinanza di sequestro conservativo

Per l'esecuzione di un'ordinanza di sequestro conservativo la FINA e le banche addebitano i compensi di cui all'articolo 43 del regolamento, sulla base delle Norme. La FINA addebita un compenso per la fornitura di dati, copie e certificati risultanti dalla registrazione o dai dati in merito al conto. Gli importi dei compensi sono stabiliti nell'articolo 8 delle Norme.

Gli importi dei compensi di cui all'articolo 3 delle Norme sono stati fissati come segue:

N. Ser.	Descrizione del servizio	Base per il calcolo	Importo in HRK
	<i>Esecuzione in relazione a fondi</i>		
1.	Esame della possibilità di far valere un titolo esecutivo	titolo esecutivo	65,00
2.	Calcolo degli interessi	capitale	7,00
3.	Esecuzione di un titolo esecutivo		
3.1.	Recupero in un'unica volta dell'intero importo da fondi depositati presso un'unica banca	titolo esecutivo	17,00
3.2.	Recupero in un'unica volta dell'intero importo da fondi depositati presso diverse banche	titolo esecutivo	39,00
3.3.	Esecuzione in caso di sequestro conservativo di un conto e di divieto di accesso ai fondi	titolo esecutivo	110,00
4.	Fornitura di dati, copie e certificati dalla registrazione esistente.		
4.1.	– in formato cartaceo	pagina	43,00
4.2.	– in formato elettronico	sillaba	0,20 min. 21,00

L'imposta sul valore aggiunto viene applicata sui compensi di cui al punto 4 del presente comma.

Gli importi dei compensi di cui all'articolo 7 delle Norme sono stati fissati come segue:

N. Ser.	Descrizione del servizio	Base per il calcolo	Importo in HRK

	Consultazione e fornitura di dati contenuti nel Registro unico dei conti		
1.	Consultazione di dati tramite il <i>sito web</i> dell'Agenzia e i servizi <i>online</i>		
1.1.	– consultazione	richiesta	0,80
1.2.	– consultazione di sottosezioni	sillaba	0,20
2.	Consultazione di dati tramite il <i>sito web</i> dell'Agenzia		
2.1.	– abbonamento semestrale	utente	298,37
2.2.	– abbonamento annuale	utente	498,37
3.	Scaricamento di dati		
3.1.	– dal <i>sito web</i> dell'Agenzia	sillaba	0,10
3.2.	– attraverso i servizi <i>online</i> dell'Agenzia	sillaba	0,10
3.3.	– attraverso il servizio basato su CD	sillaba	0,10
4.	Consultazione dei dati		
4.1.	– in formato cartaceo	ogni nuova pagina	19,51
4.2.	– in formato elettronico	sillaba	0,20 min. 19,51

L'imposta sul valore aggiunto viene applicata sui compensi di cui al presente comma.

L'articolo 5, primo comma, delle presenti Norme stabilisce che i compensi per l'esecuzione debbano essere suddivisi tra la FINA e le banche alle quali la FINA, nell'ambito di un procedimento ai sensi di un titolo esecutivo, ha conferito l'ordine di effettuare il recupero delle somme dovute. Di ciascuno di tali compensi la FINA riceve il 55% e le banche il 45%.

Nei procedimenti giudiziari avviati per l'ottenimento di un'ordinanza di sequestro conservativo o per presentare ricorso contro un'ordinanza di sequestro conservativo, devono essere corrisposte spese di giudizio che si basano sul valore della domanda, in conformità con la legge sui diritti di cancelleria (NN, nn. 74/95, 57/96, 137 / 02, 125/11, 112/12, 157/13 e 110/15; qui di seguito ZSP) — cfr. la notifica in connessione con l'articolo 50, paragrafo 1, lettera n), del regolamento.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera k) - Ordine gerarchico eventualmente attribuito ai provvedimenti nazionali equivalenti

L'ordine gerarchico di cui all'articolo 32 del regolamento è disciplinato dall'articolo 78 OZ il quale prevede che, laddove più creditori vantino crediti monetari nei confronti dello stesso debitore e per lo stesso oggetto di esecuzione, tali crediti devono essere soddisfatti nell'ordine in cui i creditori hanno acquisito il diritto di soddisfacimento a fronte di tale oggetto, fatto salvo il caso in cui la legge disponga altrimenti.

L'ordine di priorità di interessi garantiti di diversi creditori è determinato sulla base della data di ricevimento dell'ordinanza di sequestro conservativo (articolo 180 OZ) – collegamento: <https://narodne-novine.nn.hr/>

Articolo 50, paragrafo 1, lettera l) - Autorità giudiziarie o, se del caso, autorità di esecuzione competenti per un ricorso

L'organo avente competenza per pronunciarsi in merito a una domanda presentata da un debitore per ottenere la revoca o la modifica di un'ordinanza di sequestro conservativo, ai sensi dell'articolo 33 del regolamento, è l'organo giurisdizionale croato che ha emesso detta ordinanza.

L'organo avente competenza per pronunciarsi in merito a una domanda presentata da un debitore per limitare o cessare l'esecuzione di un'ordinanza di sequestro conservativo nella Repubblica di Croazia, ai sensi dell'articolo 34, paragrafi 1 e 2 del regolamento, è:

Tribunale civile municipale di Zagabria

Ulica grada Vukovara 84

, , ,
000
000
693
0
000
00,
000
, , 0
00
00
914
20
0 0
00,
000
, 00
0,
00
0
115
250
0
00,
000
000
, ,
00
00
Oltre un importo di HRK 15000,00 si devono versare spese di giudizio per un valore di HRK 500,00, più

l'1%
dell'i
mpor
to
ecce
dent
e la
som
ma
di
HRK
15 0
00,0
0
fino
a un
impo
rto
mass
imo
di
HRK
5 00
0,00.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera o) - Lingue accettate per le traduzioni dei documenti

Non applicabile.

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Ultimo aggiornamento: 11/01/2019

Ordinanza europea di sequestro conservativo - Italia

[Articolo 50, paragrafo 1, lettera a\) – Autorità giudiziarie competenti ad emettere un'ordinanza europea di sequestro conservativo](#)

[Articolo 50, paragrafo 1, lettera b\) Autorità designata come competente per l'ottenimento di informazioni sui conti bancari](#)

[Articolo 50, paragrafo 1, lettera c\) – Metodi per l'ottenimento di informazioni sui conti bancari](#)

[Articolo 50, paragrafo 1, lettera d\) - Autorità giudiziarie competenti a pronunciarsi sul ricorso contro una decisione di rifiuto ad emettere un'ordinanza europea di sequestro conservativo](#)

[Articolo 50, paragrafo 1, lettera e\) – Autorità designata come competente per la ricezione, la trasmissione e la notificazione o comunicazione di un'ordinanza europea di sequestro conservativo e di altri documenti](#)

[Articolo 50, paragrafo 1, lettera f\) - Autorità competente per l'esecuzione di un'ordinanza europea di sequestro conservativo](#)

[Articolo 50, paragrafo 1, lettera g\) - Misura in cui conti congiunti e conti di intestatari possono essere sottoposti a sequestro conservativo](#)

[Articolo 50, paragrafo 1, lettera h\) - Norme applicabili agli importi esenti da sequestro](#)

[Articolo 50, paragrafo 1, lettera i\) - Compensi \(eventualmente addebitati dalle banche\) per l'esecuzione di provvedimenti nazionali equivalenti o per fornire informazioni sui conti bancari e informazioni sulla parte responsabile per il pagamento di tali compensi](#)

Articolo 50, paragrafo 1, lettera j) – La tabella dei compensi o altro complesso di norme indicanti i compensi applicabili addebitati da qualsiasi autorità o altro organo coinvolti nel trattamento o nell'esecuzione dell'ordinanza di sequestro conservativo

Articolo 50, paragrafo 1, lettera k) - Ordine gerarchico eventualmente attribuito ai provvedimenti nazionali equivalenti

Articolo 50, paragrafo 1, lettera l) - Autorità giudiziarie o, se del caso, autorità di esecuzione competenti per un ricorso

Articolo 50, paragrafo 1, lettera m) Autorità giudiziarie presso cui depositare il ricorso e termine, se previsto, entro cui tale ricorso deve essere depositato

Articolo 50, paragrafo 1, lettera n)- Spese di giudizio

Articolo 50, paragrafo 1, lettera o) - Lingue accettate per le traduzioni dei documenti

Articolo 50, paragrafo 1, lettera a) – Autorità giudiziarie competenti ad emettere un'ordinanza europea di sequestro conservativo

Il tribunale nel cui circondario l'atto pubblico è stato formato, che decide in composizione monocratica.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera b) Autorità designata come competente per l'ottenimento di informazioni sui conti bancari

Il presidente del tribunale in cui si trova la residenza, il domicilio o la dimora del debitore, ovvero la sede del debitore se si tratta di una persona giuridica. Se il debitore non ha residenza, domicilio o dimora in Italia, ovvero, se persona giuridica, se non ha sede in Italia, è competente il presidente del tribunale di Roma.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera c) – Metodi per l'ottenimento di informazioni sui conti bancari

Per l'ottenimento di informazioni sui conti bancari, il diritto italiano prevede l'accesso, da parte dell'autorità d'informazione, ad informazioni detenute in archivi pubblici.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera d) - Autorità giudiziarie competenti a pronunciarsi sul ricorso contro una decisione di rifiuto ad emettere un'ordinanza europea di sequestro conservativo

Il tribunale, al quale appartiene il giudice che ha emesso l'ordinanza di sequestro, che decide in composizione collegiale.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera e) – Autorità designata come competente per la ricezione, la trasmissione e la notificazione o comunicazione di un'ordinanza europea di sequestro conservativo e di altri documenti

La ricezione, la trasmissione e la notificazione o comunicazione di atti competono:

(a) all'ufficiale giudiziario nell'ipotesi prevista dall'art. 23, paragrafo 5, del regolamento;

(b) alla cancelleria del tribunale che ha emesso l'ordinanza di sequestro, nelle ipotesi previste dall'art. 10, paragrafo 2, dall'art. 23, paragrafi 3 e 6, dall'art. 25, paragrafo 3 e dall'art. 36, paragrafo 5, del regolamento;

(c) alla cancelleria del giudice dell'esecuzione nell'ipotesi prevista all'art. 27, paragrafo 2, del regolamento;

(d) alla cancelleria del tribunale del luogo in cui si trova il domicilio del debitore nell'ipotesi prevista dall'art. 28, paragrafo 3, del regolamento.

Ove l'ordinanza di sequestro sia stata emessa in uno Stato Membro diverso dall'Italia, nei casi di cui agli artt. 10(2), 23(3), 23 (6), 25 (3), è competente il tribunale ordinario deputato all'esecuzione dell'ordinanza di sequestro (si veda art. 50 lett. f).

Articolo 50, paragrafo 1, lettera f) - Autorità competente per l'esecuzione di un'ordinanza europea di sequestro conservativo

Il tribunale ordinario del luogo di residenza del terzo (art. 678 cod. proc. civ.), che procede secondo le norme relative all'espropriazione presso terzi.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera g) - Misura in cui conti congiunti e conti di intestatari possono essere sottoposti a sequestro conservativo

I conti congiunti e i conti di diversi intestatari possono essere sottoposti a sequestro conservativo solo in misura corrispondente alla quota spettante al debitore. Le quote dei vari intestatari si presumono eguali, salvo prova contraria.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera h) - Norme applicabili agli importi esenti da sequestro

Sono esenti da sequestro, ai sensi del combinato disposto degli articoli 545 e 671 del codice di procedura civile:

(a) i crediti alimentari, tranne che per cause di alimenti, previa comunque l'autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato e per la parte dal medesimo determinata mediante decreto;

(b) i crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri, sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza;

(c) le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato; tali somme possono essere pignorate nella misura di un quinto; il sequestro per il simultaneo concorso delle cause indicate precedentemente non può estendersi oltre la metà dell'ammontare delle somme predette;

(d) la rendita vitalizia, se costituita a titolo gratuito, in quanto sia stato disposto che essa non è soggetta a pignoramento o a sequestro entro i limiti del bisogno alimentare del creditore;

(e) le somme dovute dall'assicuratore al contraente o al beneficiario dell'assicurazione, fatte salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e quelle relative alla collazione, all'imputazione e alla riduzione delle donazioni;

(f) le somme dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, con la precisazione che tali somme non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà, e che la parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti sopra alle lettere c) e d);

(g) i fondi speciali per la previdenza e l'assistenza che l'imprenditore abbia costituiti, anche senza contribuzione dei prestatori di lavoro, se si tratta di crediti avanzati dai creditori dell'imprenditore o del prestatore di lavoro.

È inoltre previsto che le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore possono essere pignorate, per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge.

Spetta al debitore far valere che il credito è esente da sequestro.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera i) - Compensi (eventualmente addebitati dalle banche) per l'esecuzione di provvedimenti nazionali equivalenti o per fornire informazioni sui conti bancari e informazioni sulla parte responsabile per il pagamento di tali compensi

Per regola generale, il custode di un bene sottoposto a sequestro, quale deve intendersi essere una banca rispetto al conto bancario oggetto di sequestro, è autorizzato a chiedere un'indennità per la custodia e la conservazione, determinata secondo le tariffe in vigore o secondo gli usi, nonché il rimborso delle spese documentate che risultino indispensabili alla conservazione del bene. Si intendono comprese in dette spese le spese occorrenti alla comunicazione della dichiarazione di cui all'art. 25 del regolamento.

La parte tenuta al pagamento, a titolo provvisorio, è il ricorrente. Spetta al giudice individuare la parte tenuta al pagamento in via definitiva.

La fornitura di informazioni sui conti ai sensi dell'art. 14 non comporta l'addebito di compensi da parte delle banche. Queste ultime, del resto, sono tenute in base alla legge ad alimentare gli archivi la cui consultazione costituisce, in Italia, il metodo di ottenimento delle informazioni sui conti bancari ai sensi dell'art. 14 del regolamento.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera j) – La tabella dei compensi o altro complesso di norme indicanti i compensi applicabili addebitati da qualsiasi autorità o altro organo coinvolti nel trattamento o nell'esecuzione dell'ordinanza di sequestro conservativo

Ferme restando le spese di giudizio dovute ai sensi dell'art. 42 del Regolamento 655/2014 per il caso in cui l'emissione dell'ordinanza venga chiesta in Italia, il trattamento e l'esecuzione dell'ordinanza di sequestro conservativo comportano, in Italia, il pagamento dei diritti per l'estrazione di copie di provvedimenti giudiziari e l'addebito dei compensi dovuti agli ufficiali giudiziari per la notifica di atti e documenti.

I diritti di copia si determinano in base alla tabella che costituisce l'Allegato 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2012 n. 115 – *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in tema di spese di giustizia*.

Quanto ai compensi per le notifiche occorre distinguere a seconda che la notificazione sia fatta dall'ufficiale giudiziario direttamente presso il destinatario dell'atto oppure mediante la posta. Nel primo caso è dovuta all'ufficiale giudiziario, ai sensi dell'art. 27 del Testo unico sopra citato, un'indennità di trasferta, calcolata in base all'art. 35 del Testo unico e alla luce dei parametri

aggiornati su base annuale con decreto del Ministero della Giustizia. Nel secondo caso, è dovuto, in luogo dell'indennità, il rimborso delle spese di spedizione. In entrambi i casi – cioè nell'ipotesi di notifica a mani del destinatario e di notifica postale – è inoltre dovuto un diritto, previsto all'art. 27 del Testo unico, calcolato sulla base dell'art. 34. Ove si tratti di procedere a una notifica urgente, tanto il diritto quanto l'indennità subiscono una maggiorazione ai sensi dell'art. 36 del Testo unico.

Si vedano gli articoli citati e l'Allegato 7 del DPR 115/2012 al seguente [link](#)

Articolo 50, paragrafo 1, lettera k) - Ordine gerarchico eventualmente attribuito ai provvedimenti nazionali equivalenti

Non è attribuito alcun ordine gerarchico ai provvedimenti nazionali.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera l) - Autorità giudiziarie o, se del caso, autorità di esecuzione competenti per un ricorso

Il tribunale ordinario, che decide in composizione monocratica.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera m) Autorità giudiziarie presso cui depositare il ricorso e termine, se previsto, entro cui tale ricorso deve essere depositato

Contro la decisione emessa ai sensi degli articoli 33, 34 e 35 del regolamento è ammesso reclamo al tribunale ordinario, che decide in composizione collegiale. Il termine per l'impugnazione è di quindici giorni e decorre dalla pronuncia dell'ordinanza in udienza, ovvero dalla comunicazione o notificazione della stessa, se anteriore.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera n)- Spese di giudizio

(A) Le spese di giudizio per ottenere un'ordinanza di sequestro conservativo variano a seconda del valore della causa e del grado del giudizio di merito in funzione del quale viene chiesto il sequestro:

(a) per le cause di valore fino a 1.100 Euro, le spese sono pari a: 21,50 Euro se il giudizio di merito pende in primo grado; 32,25 Euro se il giudizio di merito pende in appello; 43 Euro se si tratta di un giudizio di cassazione;

(b) per le cause di valore superiore a Euro 1.100 e fino a Euro 5.200, le spese sono pari a: 49 Euro se il giudizio di merito pende in primo grado; 73,50 Euro se il giudizio di merito pende in appello; 98 Euro se si tratta di un giudizio di cassazione;

(c) per le cause di valore superiore a Euro 5.200 e fino a Euro 26.000, le spese sono pari a: 118,50 Euro se il giudizio di merito pende in primo grado; 177,75 Euro se il giudizio di merito pende in appello; 237 Euro se si tratta di un giudizio di cassazione;

(d) per le cause di valore superiore a Euro 26.000 e fino a Euro 52.000, le spese sono pari a: 259 Euro se il giudizio di merito pende in primo grado; 388,50 Euro se il giudizio di merito pende in appello; 518 Euro se si tratta di un giudizio di cassazione;

(e) per le cause di valore superiore a Euro 52.000 e fino a Euro 260.000, le spese sono pari a: 379,50 Euro se il giudizio di merito pende in primo grado; 569,25 Euro se il giudizio di merito pende in appello; 759 Euro se si tratta di un giudizio di cassazione;

(f) per le cause di valore superiore a Euro 260.000 e fino a Euro 520.000, le spese sono pari a: 607 Euro se il giudizio di merito pende in primo grado; 910,50 Euro se il giudizio di merito pende in appello; 1.214 Euro se si tratta di un giudizio di cassazione;

(g) per le cause di valore superiore a Euro 520.000, le spese sono pari a: 843 Euro se il giudizio di merito pende in primo grado; 1.264,50 Euro se il giudizio di merito pende in appello; 1.686 Euro se si tratta di un giudizio di cassazione.

(h) per le cause di valore indeterminabile, le spese sono pari a: 259 Euro se il giudizio di merito pende in primo grado; 388,50 Euro se il giudizio di merito pende in appello; 518 Euro se si tratta di un giudizio di cassazione; tuttavia, se si tratta di cause appartenenti alla competenza esclusiva del giudice di pace ai sensi dell'art. 7 del codice di procedura civile, le spese sono pari a: 118,50 Euro se il giudizio di merito pende in primo grado; 177,75 Euro se il giudizio di merito pende in appello; 237 Euro se si tratta di un giudizio di cassazione.

Oltre alle spese indicate sopra, se l'ordinanza è richiesta prima dell'instaurazione del giudizio di merito, è dovuta, per ogni procedimento, un'anticipazione forfettaria di Euro 27 per le spese di notifica.

(B) Le spese di giudizio per un ricorso avverso un'ordinanza di sequestro conservativo sono pari in ogni caso a Euro 147.

Oltre a tali spese, se l'ordinanza è richiesta prima dell'instaurazione del giudizio di merito, è dovuta, per ogni procedimento, una anticipazione forfettaria di Euro 27 per le spese di notifica.

Le spese vanno sostenute all'inizio del procedimento, al momento del deposito del ricorso.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera o) - Lingue accettate per le traduzioni dei documenti

Vengono accettate traduzioni esclusivamente in italiano.

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Ultimo aggiornamento: 21/01/2019

Ordinanza europea di sequestro conservativo - Cipro

Articolo 50, paragrafo 1, lettera a) – Autorità giudiziarie competenti ad emettere un'ordinanza europea di sequestro conservativo

Articolo 50, paragrafo 1, lettera b) Autorità designata come competente per l'ottenimento di informazioni sui conti bancari

Articolo 50, paragrafo 1, lettera c) – Metodi per l'ottenimento di informazioni sui conti bancari

Articolo 50, paragrafo 1, lettera d) - Autorità giudiziarie competenti a pronunciarsi sul ricorso contro una decisione di rifiuto ad emettere un'ordinanza europea di sequestro conservativo

Articolo 50, paragrafo 1, lettera e) – Autorità designata come competente per la ricezione, la trasmissione e la notificazione o comunicazione di un'ordinanza europea di sequestro conservativo e di altri documenti

Articolo 50, paragrafo 1, lettera f) - Autorità competente per l'esecuzione di un'ordinanza europea di sequestro conservativo

Articolo 50, paragrafo 1, lettera g) - Misura in cui conti congiunti e conti di intestatari possono essere sottoposti a sequestro conservativo

Articolo 50, paragrafo 1, lettera h) - Norme applicabili agli importi esenti da sequestro

Articolo 50, paragrafo 1, lettera i) - Compensi (eventualmente addebitati dalle banche) per l'esecuzione di provvedimenti nazionali equivalenti o per fornire informazioni sui conti bancari e informazioni sulla parte responsabile per il pagamento di tali compensi

Articolo 50, paragrafo 1, lettera j) – La tabella dei compensi o altro complesso di norme indicanti i compensi applicabili addebitati da qualsiasi autorità o altro organo coinvolti nel trattamento o nell'esecuzione dell'ordinanza di sequestro conservativo

Articolo 50, paragrafo 1, lettera k) - Ordine gerarchico eventualmente attribuito ai provvedimenti nazionali equivalenti

Articolo 50, paragrafo 1, lettera l) - Autorità giudiziarie o, se del caso, autorità di esecuzione competenti per un ricorso

Articolo 50, paragrafo 1, lettera m) Autorità giudiziarie presso cui depositare il ricorso e termine, se previsto, entro cui tale ricorso deve essere depositato


Articolo 50, paragrafo 1, lettera n) - Spese di giudizio

Articolo 50, paragrafo 1, lettera o) - Lingue accettate per le traduzioni dei documenti

Articolo 50, paragrafo 1, lettera a) – Autorità giudiziarie competenti ad emettere un'ordinanza europea di sequestro conservativo

Le autorità giudiziarie competenti per l'emissione di un'ordinanza di sequestro conservativo sono i tribunali circoscrizionali (*eparchi aká dikastíria*).

Tribunale circoscrizionale di Nicosia

- Indirizzo: Charalambos Mouskos Street, 1405 Nicosia, Cipro
- Telefono: (+357) 22865518
- Fax: (+357) 22304212 / 22805330
- E-mail:  chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Tribunale circoscrizionale di Limassol

- Indirizzo: 8, Lord Byron Avenue, 3726 Limassol P. O. Box 54619 - Cipro
- Telefono: (+357) 25806100 / 25806128

- Fax: (+357) 25305311
- E-mail: [✉ chief.reg@sc.judicial.gov.cy](mailto:chief.reg@sc.judicial.gov.cy)

Tribunale circoscrizionale di Larnaca

- Indirizzo: Artemidos Avenue, 6301 Larnaca P. O. Box 40107- Cipro
- Telefono: (+357) 24802721
- Fax: (+357) 24802800
- E-mail: [✉ chief.reg@sc.judicial.gov.cy](mailto:chief.reg@sc.judicial.gov.cy)

Tribunale circoscrizionale di Paphos

- Indirizzo: Corner of Neophytou & Nicos Nicolaides str., 8100 Paphos P. O. Box 60007 - Cipro
- Telefono: (+357) 26802601
- Fax: (+357) 26306395
- E-mail: [✉ chief.reg@sc.judicial.gov.cy](mailto:chief.reg@sc.judicial.gov.cy)

Tribunale circoscrizionale di Famagosta

- Indirizzo: 2, Sotiras str., Megaro Tzivani, 5286 Paralimni, Cipro
- Telefono: (+357) 23730950 / 23742075
- Fax: (+357) 23741904
- E-mail: [✉ chief.reg@sc.judicial.gov.cy](mailto:chief.reg@sc.judicial.gov.cy)

Articolo 50, paragrafo 1, lettera b) Autorità designata come competente per l'ottenimento di informazioni sui conti bancari

L'autorità competente per l'ottenimento di informazioni sui conti bancari è la Banca centrale.

Contatti:

Indirizzo:

Central Bank

80, John Kennedy Avenue,

1076 Nicosia

Cipro

o P.O. Box 25529, 1395 Nicosia

Telefono: (+357) 22714100

Fax: (+357) 22714959

E-mail: [✉ cbcinfo@centralbank.gov.cy](mailto:cbcinfo@centralbank.gov.cy)

Articolo 50, paragrafo 1, lettera c) – Metodi per l'ottenimento di informazioni sui conti bancari

Le informazioni sono fornite dalle banche o dagli istituti di credito all'autorità d'informazione definita dall'articolo 6, punto 2A, delle leggi relative alla Banca centrale di Cipro dal 2002 al 2017, vale a dire la banca centrale di Cipro (articolo 14, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) n. 655/2014).

Articolo 50, paragrafo 1, lettera d) - Autorità giudiziarie competenti a pronunciarsi sul ricorso contro una decisione di rifiuto ad emettere un'ordinanza europea di sequestro conservativo

La decisione del tribunale circoscrizionale può essere impugnata davanti alla Corte suprema.

Corte suprema

- Indirizzo: Charalambos Mouskos Street, 1404 Nicosia, Cipro
- Telefono: (+357) 22865741

- Fax: (+357) 22304500
- E-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Articolo 50, paragrafo 1, lettera e) – Autorità designata come competente per la ricezione, la trasmissione e la notificazione o comunicazione di un'ordinanza europea di sequestro conservativo e di altri documenti

L'autorità competente per quanto sopra è il ministero della Giustizia e dell'ordine pubblico.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera f) - Autorità competente per l'esecuzione di un'ordinanza europea di sequestro conservativo

L'autorità competente per l'esecuzione dell'ordinanza di sequestro conservativo ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 655/2014 è l'ufficiale giudiziario (*dikastikós epidótis*).

Articolo 50, paragrafo 1, lettera g) - Misura in cui conti congiunti e conti di intestatari possono essere sottoposti a sequestro conservativo

Non esistono disposizioni di diritto nazionale che regolamentino il sequestro conservativo dei conti congiunti e dei conti del mandatario in materia civile o commerciale. La parte che intende ottenere il sequestro conservativo di un conto deve presentare istanza in tal senso all'organo giurisdizionale, il quale, nell'ambito delle proprie competenze generali, può ordinare o meno il sequestro conservativo totale o parziale dell'importo, tenendo conto delle circostanze di specie.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera h) - Norme applicabili agli importi esenti da sequestro

Non esistono disposizioni specifiche applicabili agli importi esenti da sequestro in materia civile e commerciale, a eccezione degli importi sequestrati a seguito di procedimento penale, i quali sono esenti da sequestro conservativo e da sequestro ai fini di recupero dei tributi dovuti ai sensi dell'articolo 9 (B) delle leggi sul recupero dei tributi del 1962 e 2014 e del punto 13 dell'allegato X delle leggi relative all'imposta sul valore aggiunto dal 2000 al 2014.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera i) - Compensi (eventualmente addebitati dalle banche) per l'esecuzione di provvedimenti nazionali equivalenti o per fornire informazioni sui conti bancari e informazioni sulla parte responsabile per il pagamento di tali compensi

Il diritto nazionale non prevede disposizioni specifiche che vietino alle banche di addebitare tali compensi che fatturano al titolare del conto.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera j) – La tabella dei compensi o altro complesso di norme indicanti i compensi applicabili addebitati da qualsiasi autorità o altro organo coinvolti nel trattamento o nell'esecuzione dell'ordinanza di sequestro conservativo

Non sono previsti compensi.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera k) - Ordine gerarchico eventualmente attribuito ai provvedimenti nazionali equivalenti

Non esistono disposizioni al riguardo.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera l) - Autorità giudiziarie o, se del caso, autorità di esecuzione competenti per un ricorso

I tribunali circoscrizionali conformemente all'articolo 50, paragrafo 1, lettera a).

Articolo 50, paragrafo 1, lettera m) Autorità giudiziarie presso cui depositare il ricorso e termine, se previsto, entro cui tale ricorso deve essere depositato

La decisione del tribunale circoscrizionale può essere impugnata dinanzi alla Corte suprema (articolo 21) entro il termine di 42 giorni, come previsto dall'articolo 35, comma 2, del codice di procedura civile. L'appello contro una decisione provvisoria deve essere presentato entro 14 giorni dalla data di adozione.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera n)- Spese di giudizio

Il dettaglio delle spese è reperibile nel [file seguente](#) alle pagine da 19 a 30.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera o) - Lingue accettate per le traduzioni dei documenti

Oltre al greco, è accettata la traduzione dei documenti in inglese.

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel

documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Ultimo aggiornamento: 18/04/2019